



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 891 DEL 2 ottobre 2019

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da ATI Talarico S.r.l.-Bossi Franco – Procedura aperta per l'appalto dei lavori di ristrutturazione locali ex rianimazione per nuova centrale di sterilizzazione Ospedale Infermi di Rimini – Importo a base d'asta: euro 1.686.761,38 - S.A. Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
PREC 143/19/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola di parere prot. n. 59167 del 22 luglio 2019 con la quale l'ATI Talarico S.r.l.-Bossi Franco contesta la propria esclusione dalla gara in oggetto, disposta dalla S.A. in quanto «l'attestazione posseduta dalla mandante non risulta sufficiente a coprire la quota di partecipazione»;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 16 settembre 2019 con nota prot. 71892;

VISTA la memoria pervenuta dalla S.A. prot. n. 73201 del 19 settembre 2019, con la quale essa rappresenta che il provvedimento di esclusione veniva comunicato in data 12 luglio 2019 ed eccepisce che risultano pertanto decorsi i termini per l'impugnazione del provvedimento in sede giurisdizionale senza che sia stato notificato ricorso giurisdizionale da parte dell'istante;

RITENUTA l'ammissibilità dell'istanza di precontenzioso, in quanto proposta entro i termini di impugnazione del provvedimento in sede giurisdizionale (art. 7 del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui alla delibera 9 gennaio 2019);

VISTO il disciplinare di gara, che elenca le lavorazioni di cui si compone l'appalto, rientranti nella categoria prevalente OG11 classifica III, e nelle categorie scorporabili e subappaltabili OG1, OS6 e OS7 classifica I. Inoltre, con riferimento ai raggruppamenti temporanei di tipo verticale, il disciplinare specifica che l'attestato di qualificazione SOA «è posseduto dall'impresa mandataria con riguardo all'importo della categoria prevalente eventualmente aumentato dell'importo delle lavorazioni della/e categoria/e scorporabile/i o subappaltabile/i per la quale il soggetto concorrente non intenda qualificarsi» [...] «Sono altresì ammessi raggruppamenti di tipo misto», vale a dire associazioni verticali in cui i lavori della categoria prevalente e/o delle categorie scorporabili sono assunti da più imprese sub associate in senso orizzontale;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTA la memoria del RTI istante, il quale evidenzia che la dichiarazione di impegno prodotta in sede di gara riportava nel dettaglio la suddivisione delle competenze di ciascuna impresa raggruppata, nel senso che la mandataria Talarico S.r.l., in possesso della categoria prevalente OG11 cl. III, assumeva tale categoria per il 51% e altresì le categorie scorporabili OS6 e OS7 al 100%. Per tali categorie, entrambe non possedute dalle imprese raggruppate, esse manifestavano l'intenzione di ricorrere al subappalto. La mandante Bossi Franco, in possesso della categoria prevalente OG11 cl. II e della OG1 cl. III, assumeva la quota della categoria prevalente per il restante 49% e altresì la categoria scorporabile OG1 per l'intero;

VISTO il verbale di gara, dal quale emerge che l'esclusione dell'istante veniva disposta in quanto «l'attestazione posseduta dalla mandante non risulta sufficiente a coprire la quota di partecipazione che dichiara di assumere nella categoria OG11, il cui importo deve essere incrementato dall'importo delle categorie scorporabili non possedute come di seguito dettagliato. Infatti, poiché nessuna delle 2 imprese possiede qualificazione nelle categorie scorporabili OS6 e OS7 l'importo delle suddette categorie deve essere posseduto con riferimento alla categoria prevalente [...]; pertanto l'importo da coprire con la categoria prevalente, ai fini della partecipazione (importo cat. OG11 + importo cat. OS6 e OS7) ammonta a euro 1.527.984,92; ne consegue che con la class. II, seppur incrementata del quinto, pari a euro 619.200,00, non si copre la quota del 49% che la mandante intende assumere in Cat. OG11 (pari a euro 748.712,61)»;

VISTO l'art. 92, comma 2 del d.p.R. 5 ottobre 2010, n. 207, disposizione in vigore ai sensi dell'art. 217, co. 1 lett. u) del d.lgs. 50/2016, a tenore del quale, per i raggruppamenti di tipo orizzontale, «Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato», e il successivo comma 3, secondo cui, nei raggruppamenti verticali, «i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente»;

VISTA la giurisprudenza che ha evidenziato che l'impresa associata partecipa alle gare in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 6 / 2019; sez. III, 21 gennaio 2019 n. 487); la distribuzione nell'ambito del raggruppamento delle quote di partecipazione al R.T.I, nonché di esecuzione delle prestazioni e di possesso dei relativi requisiti di qualificazione, deve considerarsi di per sé liberamente regolabile (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 7 febbraio 2019, n. 122); per un caso analogo v. Cons. Stato Sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4528 («la mandante è tenuta a coprire la parte della categoria prevalente “mancante” rispetto a quella indicata come assunta dalla mandataria, non anche l'importo della prevalente aumentato per effetto dell'assorbimento delle categorie scorporabili»);

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il raggruppamento verticale istante si presenta come raggruppamento misto laddove i lavori della categoria prevalente sono assunti da entrambe le imprese



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

raggruppate in senso orizzontale, e la mandataria assume la quota di lavori maggioritaria (51%). Inoltre, in linea con quanto stabilito dalla norma, i requisiti delle categorie scorporabili e subappaltabili OS6 e OS7, a qualificazione non obbligatoria, sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente, in quanto nessuna delle due associate possiede la qualificazione per tali categorie;

CONSIDERATO che la costituzione di un raggruppamento di tipo misto, dove la mandataria assume solo una parte della categoria prevalente (51%), non inficia l'applicabilità della sopra richiamata norma sulla qualificazione dei raggruppamenti verticali, secondo la quale i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono coperti dalla mandataria con riferimento alla propria qualificazione nella categoria prevalente;

RITENUTO pertanto che la mandataria, nel caso di specie, possiede una qualificazione nella categoria prevalente che le consente di ricomprendere anche le categorie scorporabili non assunte dalle mandanti, e che la mandante è tenuta a coprire la parte della categoria prevalente "mancante" rispetto a quella indicata come assunta dalla mandataria, non anche l'importo della prevalente aumentato per effetto dell'assorbimento delle categorie scorporabili;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- la mandante è tenuta a coprire la parte della categoria prevalente "mancante" rispetto a quella indicata come assunta dalla mandataria, non anche l'importo della prevalente aumentato per effetto dell'assorbimento delle categorie scorporabili;
- è illegittima l'esclusione del raggruppamento, in quanto l'importo delle categorie scorporabili era coperto dalla qualificazione della mandataria.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 15 ottobre 2019

Il Segretario Maria Esposito